



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 47 del 25/09/2017

OGGETTO: Regolamento per la concessione di suolo pubblico mediante allestimento di dehors.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:30 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **X** ordinaria - **O** urgente - **O** di autoconvocazione con seduta pubblica di **(** inizio - **O** prosecuzione - **O** autoconvocazione, regolarmente partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL.

Risultano presenti i sotto elencati Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	CORSARO GIUSEPPE M.	P		13	RAPISARDA ANDREA		A
2	MARCHESE MATTEO	P		14	PESTONI AGATA	P	
3	TENERELLO MICHELE	P		15	FALA' NATALE	P	
4	LA SPINA ANDREA	P		16	SCALETTA SALVATORE		A
5	ABBADESSA ALFIA	P		17	MARINO VENERANDO	P	
6	ARENA ANTONINO	P		18	CEGLIE LORENZO	P	
7	VITRANO CRISTIAN S.		A	19	VITTORIO GIUSEPPA	P	
8	ADORNETTO SALVATORE		A	20	DI STEFANO GIUSEPPE	P	
9	FURIA GAETANO	P		21	SANTONOCITO NUNZIO	P	
10	ZANGHI' ROSA	P		22	CONSOLI VITTORIA	P	
11	ARENA FABIO	P		23	CARUSO DOMENICO	P	
12	LUPO FEDERICO	P		24	PUGLISI VALENTINA	P	
Assegnati N. 24 in carica N.24				Assenti N. 04 presenti N. 20			

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la **Sig.ra Pestoni Agata** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Risulta consigliere anziano il Sig. **Marchese Matteo**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 186 dell'O. A. EE.LL. R. S., dell'art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. LL. O. EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 e del vigente Statuto comunale, il **Vice Segretario Generale del Comune dott. Giuseppe Piana**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Puglisi V., Abbadessa A. e Consoli V.**

La presidente del Consiglio comunale Agata Pestoni passa alla trattazione del 3° punto dell'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 2115 del 25/07/2017: "Regolamento per la concessione di suolo pubblico mediante allestimento Dehors", facendo presente che su questo atto sono stati presentati degli emendamenti.

Il consigliere Caruso chiede dieci minuti di sospensione per raccordarsi con la maggioranza.

La presidente, non essendoci interventi contrari, alle ore 21:50, dispone una sospensione della seduta per la durata di 10 minuti.

Alla ripresa dei lavori, ore 22:10, la presidente del Consiglio comunale, procede all'appello nominale ed accerta la presenza dei seguenti n° 16 consiglieri: Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V. La presidente dichiara, pertanto, valida la continuazione della seduta.

La presidente dà, innanzitutto, lettura integrale della proposta di deliberazione per, poi, passare la parola all'assessore Santagati.

L'assessore Santagati relaziona sul contenuto del regolamento per la concessione di suolo pubblico degli allestimenti di Dehors, distinguendoli in due tipologie, quella semplice stagionale, comprendente tavoli, sedie pedane, fioriere, paraventi ed ombrelloni, nonché quella più complessa e continuativa, arredata da una struttura fisica fissa, composta da gazebi, tettoie, pensiline ed altro. Sottolinea, in particolare, come questo regolamento vada a rispondere ad una seria esigenza di uniformare dette tipologie di arredi sul territorio di Misterbianco in modo da consentire la realizzazione di spazi di ristoro all'aperto, annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, che siano compatibili con l'ambiente esterno, facendo in modo, cioè, che, anche da questo punto di vista, a Misterbianco, possa esserci uno sviluppo economico sostenibile, nonché spazi di aggregazione e ricreazione sociale opportunamente regolati.

Il consigliere Arena, nella qualità di presidente della competente commissione, rende conto del fattivo lavoro, che è stato svolto da tutti i commissari coinvolti nell'approfondimento del regolamento in trattazione.

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 1 del regolamento proposto.

"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE ALLESTIMENTO DI DEHORS.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri ed indirizzi progettuali e procedurali per l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi.

2. Per dehors s'intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente removibili, singoli o aggregati, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa".

Alle ore 22:15 entrano i consiglieri Arena A., Furia G. ed esce Zanghì R. Consiglieri presenti n. 17.

La presidente, in assenza d'interventi, sottoponea votazione, per appello nominale, l'art. 1, che ottiene n° 17 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'art. 1.

Alle ore 22:16 entra il consigliere Corsaro G.M. Consiglieri presenti n. 18.

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 2 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 2 - TIPOLOGIE DEI DEHORS

1. Per Dehors stagionale si intende la collocazione di elementi di arredo posti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

2. Per Dehors continuativo si intende l'insieme degli elementi mobili e di facile rimovibilità posti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Si individuano le seguenti tipologie:

Tipologia 1: tavoli, sedie, pedane, fioriere, paraventi e ombrelloni;

Tipologia 2: gazebi, tettoie, pensiline e simili, inclusi gli elementi di arredo previsti nella Tipologia 1".

La presidente, in assenza d'interventi, sottoponea votazione, per appello nominale, l'art. 2, che ottiene n° 18 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'art. 2.

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 3 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 3 - ASPETTI NORMATIVI.

1. L'installazione del dehors é da considerarsi intervento edilizio minore, e in quanto tali pertinenze. Sono interventi volti alla realizzazione di piccole costruzioni connesse funzionalmente all'attività principale non dotati di autonomo accesso dalla viabilità pubblica (e pertanto non dotati di numero civico), non in grado di produrre reddito autonomamente.
2. L'area di somministrazione dei dehors di tipologia 2, deve essere registrata presso la locale ASP ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni, riportando il codice ATECO dell'azienda richiedente."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 3, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 18 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.).

Alle ore 22:20 entra il consigliere Zanghì R. Consiglieri presenti n. 19.

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 4 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 4 - UBICAZIONE

I "dehors" devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio e possono essere installati solo se a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A, B e D, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge n. 287/1991.

Criteri e condizioni di carattere generale:

1. *Non è consentito installare "dehors" o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.*
2. *Non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, ad eccezione dei dehors ubicati in aree con limitazione o divieto di traffico.*
3. *Il dehors deve essere, in linea generale, installato in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza temporale, e l'occupazione di area pubblica è consentita nei limiti della proiezione dei muri perimetrali che delimitano i locali dell'attività interessata, una occupazione maggiore di area pubblica è consentita previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi o dei condomini adiacenti. In tal caso la percentuale massima ulteriormente assentibile è del 30%.*
4. *In corrispondenza di accessi carrai autorizzati deve essere mantenuto libero uno spazio di m 1.50 su ciascun lato dell'accesso, oltre alla larghezza del passaggio carraio. In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere*

mantenuta libera un'area destinata al transito pedonale di larghezza non inferiore a m 2,00.

5. Nell'ipotesi di occupazione di marciapiede deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2,00. Nel caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00 l'occupazione sarà possibile, in deroga riducendo lo spazio libero a m.1,20 riservato al flusso pedonale.

6. La profondità massima occupabile dal dehors, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio riservato alla sosta più la parte di marciapiede occupabile. In tutti i casi deve essere lasciato libero sulla carreggiata uno spazio non inferiore a metri 3,50 per senso di marcia.

7. Qualora il dehors occupi parte della strada destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di transito e sosta, durante la fase di permanenza del dehors.

8. I dehors non devono occultare la visibilità dei monumenti, edicole votive, portali ed elementi artistici o architettonici di pregio, di targhe, lapidi commemorative o altri elementi di valore, mentre non è consentito installare quelli della tipologia 2 in fregio agli immobili monumentali T1 ai sensi del PRG adottato.

9. Ai fini di garantire l'accessibilità a tutti i cittadini, i dehors non devono occupare spazi davanti ai portoni d'accesso alle abitazioni ed in adiacenza ad ingressi e vetrine di altri esercizi, in quest'ultimo caso può essere valutata una richiesta di deroga ottenuto il consenso del commerciante titolare della vetrina stessa e/o dei privati frontisti.

10. Gli elementi di arredo urbano (panchine, cestini ecc.) di uso pubblico non possono essere inseriti all'interno dell'area occupata dal dehors."

La presidente, in assenza d'interventi, sottoponea votazione, per appello nominale, l'art. 4, che ottiene n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'art. 4.

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 5 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 5 - DIMENSIONI

1. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors, fermo restando quanto previsto nel superiore articolo 4, non può eccedere quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. Detto limite massimo, comunque, non può eccedere i mq. 60,00.

Solo occasionalmente può essere concessa per una superficie superiore a mq. 60,00, sempre che sia dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

2. In aree attrezzate per la sosta (strisce blu e/o bianche) nell'intero territorio comunale, la concessione di deh ore è limitata al massimo a ml 10.00 (due posti auto a raso).

3. La superficie occupata dai dehors è costituita dalla proiezione geometrica sul suolo delle attrezzature o della copertura e deve soprapporsi con l'area concessa."

La presidente, in assenza d'interventi, sottoponea votazione, per appello nominale, l'art. 5, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.).

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 6 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Il "dehors" non deve essere adibito ad uso improprio, in quanto l'area occupata con il "dehors" è destinata all'attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei "dehors" direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. In nessun caso il dehors potrà nel tempo, a seguito di stratificazioni successive, trasformarsi in un locale chiuso autonomo e non può in alcun caso surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio di somministrazione.

3. Al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato, i piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, quali diffusioni di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, altro piccolo e comunque scarsamente significativo intrattenimento musicale e spettacolo in genere, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, e non abbiano caratteristica di imprenditorialità espletati all'interno del dehors possono essere effettuati su tutto il territorio comunale e per non più di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare e per massimo di due volte alla settimana, nel rigoroso rispetto dell'orario di esercizio del dehors che comunque non può superare le ore 24:00.

4. Lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti all'ESTERNO del pubblico esercizio, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. (Dj set, musica diffusione

da impianti hi-fi, piano bar, concertini dal vivo) che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumono le caratteristiche dell'imprenditoria sono soggette a SCIA da presentare all'Ufficio Attività produttive del Comune.

Se autorizzate, di norma devono cessare obbligatoriamente cessare, alle ore 24:00 ed entro le ore 01:00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata.

5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, sedie e tavoli dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscono l'uso o ritirati in luogo privato all'interno dell'esercizio cui sono connessi, mentre dovrà altresì essere impedito l'uso dei dehors della tipologia 2.

Gli ombrelloni a copertura del dehors di tipologia 1 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a braccio a copertura della tipologia 1 dovranno essere riavvolte durante la notte.

6. In occasione della chiusura settimanale o per ferie dell'attività, gli arredi dovranno essere custoditi in luogo privato, dovrà essere altresì impedito l'accesso ai dehors tipologia 2.

7. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

8. Nei dehors è vietato l'installazione di giochi di qualunque natura."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 6, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.).

La presidente passa, quindi, alla trattazione dell'emendamento n° 1, presentato dai componenti della IV commissione a firma del consigliere Arena e altri, già munito del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del funzionario geom. Maurizio Marchese, che è del seguente tenore:

Emendamento all'art. 7:

Punto b): cassare la parola "plastico"

Punto e): cassare "e devono essere essenze autoctone"".

Il consigliere Arena presenta l'emendamento, sottolineando come lo stesso sia stato elaborato in seno alla commissione da lui presieduta.

La presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 1, che ottiene n° 16 voti favorevoli (Marchese M.,

Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'emendamento n. 1.

La presidente sottopone, quindi, a votazione, per appello nominale, l'art. 7, così come emendato, che ottiene n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'art. 7, come emendato.

La presidente, a questo punto, dà atto del testo dell'art. 7 del regolamento, così come risultante a seguito dell'esito delle precedenti votazioni:

"ARTICOLO 7 - TIPOLOGIE E COMPOSIZIONE DEI DEHORS

1. I "dehors" devono ispirarsi alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Le tipologie ammissibili per i dehors di tipologia 1 sono così definite.

a) Ombrelloni

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno naturale, alluminio o acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio. La copertura deve essere in tela opaca, in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico.

Resta fermo l'obbligo, nell'ambito di una stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale.

Non è consentito l'abbassamento della tela di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede. La cui superficie comunque non deve sporgersi oltre il suolo pubblico oggetto di concessione.

b) Sedie e tavoli

Gli elementi tavoli e sedie, tra di loro coordinati, in materiale metallico verniciato o in legno decapitato o smaltato, non è consentiti materiale di scarso pregio.

c) Pedane

Definizione: manufatti facilmente amovibili sopraelevati rispetto al suolo.

Le pedane, salvo in situazioni particolarmente disagiati, sono vietate ove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale.

È, inoltre, vietato coprire chiusini, botole, griglie di aerazione, e il taglio e la costipazione delle radici affioranti. Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione.

Le pedane devono essere opportunamente delimitate, avere, salvo casi particolari, un'altezza, dal suolo su cui posano, minore o uguale a mt. 0,16 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Le pedane devono essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile e, devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

d) Elementi di delimitazione

Sono elementi di delimitazione quei manufatti atti ad individuare gli spazi in concessione, quali fioriere pannelli paravento o simili.

Gli elementi di recinzione devono avere un'altezza massima di m. 1,20. Essi devono essere realizzati con struttura in legno o metallo verniciati con cromie coordinate a quelle di sedie, poltroncine e tavolini, laddove il dehors delimita con spazio veicolare.

e) Le fioriere devono essere coordinati tra di loro, con altezza da terra non superiore a cm.60, e le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm.1.20 da terra.

Va privilegiato l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca. È vietato l'uso di fioriere in materiale plastico. Le fioriere non devono presentare scritte pubblicitarie. Devono essere amovibili e appoggiate al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

f) I parapetti tramite pannellature dovranno essere costituite da elementi modulari (larghezza massima m. 1.20) e di altezza massima da terra pari a m.1.50, con struttura portante in metallo brunito o in acciaio inox rivestito con foglio di acciaio, trasparente non colorato in materiale plastico o in vetro di sicurezza.

Tutte le tipologie di recinzione devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, devono essere prevalentemente trasparenti.

g) Coperture con Tende

Le tende a muro, semplicemente agganciati alla facciata, privi di appoggio al suolo, possibili solo all'esterno del centro storico, sono auspicabili sbalzi non superiori a m. 3.00, salvo possibili deroghe compatibili con il contesto.

E' necessario rispettare sempre i criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto sopra le aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

La tipologia delle strutture portanti più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale o metallo con telo in doppio cotone impermeabilizzato. I colori ammessi sono bianchi o ecru. Gli appoggi al suolo non devono costituire

intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità della struttura.

2. Allo scopo di garantire le finalità del regolamento ed il decoro della scena urbana, la tipologia 2 consiste nella realizzazione di un dehors chiuso ai lati e con copertura su disegno, a gazebo, a pergola, a doppia falda o a falda multipla.

E devono rispettare le seguenti regole costruttive:

a) Le strutture portanti, travi, ritti e rovesci semplicemente ancorata al suolo dovrà essere strutturalmente autonoma, dovrà essere realizzata con profili a sezione ridotta al minimo necessario, tali da garantirne il requisito della stabilità, vanno realizzate esclusivamente in legno, acciaio verniciato con colore compresi nella gamma del grigio, o ferro battuto;

Tutti gli elementi che costituiscono il dehors, poiché smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrate o sistemi alternativi tecnologicamente idonei e a norma.

Le bullonature sono consentite solo alla presenza di pavimentazioni non di pregio.

b) La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato di colore naturale o altro colore da campionarsi in riferimento ai colori delle facciate esistenti (tende e teli in PVC) oppure di tipo rigido (pannelli di lastre di Plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli opachi), uniforme ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, e la loro canalizzazione e deflusso. L'uso dei materiali o colori alternativi, per la sola copertura, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

c) Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in materiale di tipo trasparente come telo in PVC del tipo trasparente, vetro infrangibile o plexiglas, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

d) gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli impianti (elettrico, termico ed idrico) devono essere conformi alle vigenti normative in materia, ivi compresa l'idoneità statica, e la loro conformità deve essere attestata da una relazione tecnica di asseveramento redatta e sottoscritta da uno o più tecnici abilitati secondo le rispettive competenze;

e) la quota d'imposta del piano di calpestio non può superare la quota + 16 cm dalla quota stradale e l'altezza max. in gronda non può superare m. 2,40 e al colmo 3,00 m., misurate all'intradosso della copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di m. 2,70;

3. I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come via di esodo, né peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.
4. L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arreca danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.
5. Al loro interno è possibile installare elementi e strutture finalizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
6. Alla presenza di più pubblici esercizi nella stessa area, deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, ad esse uniformandosi purché conformi al presente Regolamento.
7. I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano.
8. sugli elementi componenti le strutture esterne sono ammesse solo le insegne dell'esercizio."

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 8 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 8 - PROCEDIMENTO UNICO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS.

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. L'autorizzazione è rilasciata dallo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) previa acquisizione dei pareri o indizione di una conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, cui prendono parte i rappresentanti dei seguenti settori o Uffici: Tributi, Commercio, Polizia Municipale, Urbanistica, Lavori Pubblici, Settore Manutenzione (UTU), ASP ed eventualmente Soprintendenza.

3. Il parere della Soprintendenza, da acquisire preventivamente o in conferenza di servizi è dovuto per le installazioni dei dehors della tipologia 2 in aree sottoposte a tutela paesaggistica, monumentale e nei centri storici.

4. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione in oggetto, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare formale domanda in bollo al Responsabile del S.U.A.P.

5. La domanda di cui al precedente comma deve contenere:

a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- b) ubicazione, delimitazione e superficie della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
 - c) durata dell'occupazione richiesta;
 - d) dati della licenza di somministrazione concernente l'esercizio pubblico interessato;
 - e) impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di autorizzazione/concessione;
6. La domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:
Dehors Tipologia 1.

Nelle more dell'attuazione dello sportello telematico SUAP, occorre presentare nove copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti:

- a) Estratto di P.R.G. in scala 1:2000;
- b) planimetria di zona preferibilmente in scala 1:500 o, diversamente, non inferiore alla scala 1:2000;
- c) planimetria in scala 1:100/200 rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors mediante tratteggio ed indicazione della larghezza del fronte dell'esercizio pubblico interessato;
- d) pianta quotata con la disposizione degli arredi, con eventuali delimitazioni ombrelloni o tende;
- e) particolari con illustrazione degli elementi decorativi, dei materiali, delle finiture, dei colori e delle essenze arboree;
- f) Documentazione fotografica (formato minimo 10 x 13) a colori del luogo interessato dalla installazione del dehors;
- g) Relazione tecnica, a firma del tecnico progettista, in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della verifica di conformità del progetto al presente regolamento.
- h) Nulla-osta del/dei proprietario/i (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o sia insediata su parti comuni del condominio.

** Ai Sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere in aree vincolate, consistenti nella installazione esterne posta a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*;*

Dehors Tipologia 2.

a) Oltre agli allegati di cui alla tipologia 1 occorre presentare la seguente documentazione:

b) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, e la conformità della stessa alla legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche (ed eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia.

c) Eventuale parere ASP o Dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei requisiti igienico - sanitari;

d) cauzione a garanzia della manutenzione e/o della messa in pristino dell'area pubblica con fidejussione pari a 100,00 €/mq. e fatte salve le sanzioni previste dal nuovo codice della strada;

** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31, sono soggette a procedimento autorizzativo semplificato, in aree vincolate, gli interventi consistenti in verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero *;*

7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del DPR 445/2000 da produrre per le due tipologie di DEHORS contenente:

- obbligo, nel caso di dehors temporanei, di utilizzo continuativo per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;

- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;

- impegno alla rimozione dell'occupazione entro 10 gg. dalla data di cessazione dell'attività;

- impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo;

- impegno, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;

- obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;

- impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;

- impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità o per quant'altro a discrezione dell'Amministrazione;

- obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla presenza del dehors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale;

- impegno al pagamento della TOSAP entro i termini di legge che nel caso di dehors della tipologia 2 è stabilita in misura doppia di quella vigente;

- Per dehors tipologia 2, polizza assicurativa per responsabilità contro terzi, con massimali adeguati e comunque non inferiori ad € 1.000.000/00 per ciascun sinistro per eventuali danni occorsi in dipendenza dell'attività svolta su area pubblica, corredata dalla ricevuta del pagamento del premio per il periodo richiesto.

8. La concessione/autorizzazione di suolo pubblico finalizzato alla installazione di dehors è rilasciata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e dopo aver acquisito tutti i pareri di cui al comma 2, assieme all'approvazione del verbale della conferenza di servizi o all'acquisizione di tutti i pareri, da parte della Giunta Municipale.

9. La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata è soggetta a semplice comunicazione contenenti i dati di cui al presente articolo.

10. Il SUAP a conclusione del procedimento, comunicherà all'Ufficio Tributi ed al Comando di Polizia Municipale l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per quanto di rispettiva competenza.

11. A realizzazione ultimata il titolare dell'occupazione suolo fornirà all'Ufficio SUAP attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente regolamento a firma di tecnico abilitato alla professione."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 8, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L).

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 9 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 9 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DAI "DEHORS".

1. Per motivi d'interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con "dehors" è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio.

b) nel caso di manifestazioni civili e religiose di rilievo cittadino, ove la installazione confligga con la realizzazione di tali eventi;

c) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi;

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 7 il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.

Tale comunicazione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 2 la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente, anche senza preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per la chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture in danno del concessionario.

5. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il solo rimborso della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per la raccolta dei rifiuti, versate anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al tributo dovuto per gli anni successivi.

6. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione agli Uffici di cui all'art. 8 del presente regolamento."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 9, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L).

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 10 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DIVERSI DALL'ART. 9.

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della vigente normativa in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione relativa ai "dehors" è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi autorizzati siano apportate sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore, purché all'interno dell'area di occupazione del suolo pubblico concessa e rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
 - b) gli impianti non siano conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza, pericolo per le persone o le cose o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d) i manufatti non siano nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione;
 - e) siano occupati spazi di suolo pubblico senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia;
3. La sospensione, nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, ha una durata da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 30 giorni ed è ritirata allorché il titolare dell'occupazione elimini i presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione;
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera e), la sospensione ha carattere sanzionatorio con un termine da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 30 giorni.
5. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato con il provvedimento di sospensione si procede alla revoca della concessione;
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, della Legge 94/2009, in caso di occupazione abusiva di spazi pubblici, la sospensione può essere estesa anche all'esercizio di somministrazione per un periodo non inferiore a 5 giorni. La competenza in tal caso è sempre del Settore Commercio, destinatario del relativo rapporto.
7. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso in cui il titolare della concessione, nonostante sia stato oggetto di provvedimento di sospensione, non abbia eliminato le cause della irregolarità;
 - b) reiterazione nell'anno solare dell'occupazione senza titolo di maggiori spazi pubblici e l'occupazione abusiva di altro spazio pubblico, limitrofo al "dehors", per l'allocazione degli elementi di arredo durante gli orari di esercizio o a mo' di deposito l'occupazione abusiva è causa di sospensione e quindi di revoca della

concessione, ove a seguito di diffida a regolarizzare lo stato dei luoghi entro il termine di giorni 5 non sia ottemperata;

c) in caso di mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per la raccolta differenziata dei rifiuti in dipendenza dell'occupazione del "dehors" in oggetto;

d) in caso di mancato utilizzo dell'area adibita a "dehors" per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie. Per mancato utilizzo deve intendersi la mancata occupazione dell'area o la non realizzazione della struttura autorizzata o il ritardo nell'approntamento della stessa a far data dal rilascio della concessione/autorizzazione;

8. Il soggetto preposto al rilascio della concessione diffida precedentemente il titolare dell'esercizio a regolarizzazione, entro il termine indifferibile di 15 giorni, la situazione e ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate. Verificata l'inottemperanza alla diffida notifica allo stesso la comunicazione di avvio del procedimento per la sospensione o revoca della concessione del suolo pubblico;

9. L'accertamento delle violazioni, da cui discende l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, è di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni al soggetto preposto al rilascio della concessione (SUAP) e al Settore Commercio."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 10, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L).

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 11 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO PER L'OCCUPAZIONE E GARANZIE

1. Le tariffe concernenti, le occupazioni di suolo pubblico vengono così stabilite:

Le strutture dehors, temporanee o permanenti, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettate alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamento vigente al momento della richiesta, sono fatte salve le iniziative dirette o patrocinate dal Comune.

Le tariffe TOSAP sono stabilite come segue:

Dehors della Tipologia 1:

Con occupazione del tipo Temporanea, secondo la tariffa vigente.

Con occupazione del Permanente, secondo la tariffa vigente.

Dehors della tipologia 2:

Con occupazione del tipo Temporanea, riduzione al 30% della tariffa vigente.

Con occupazione del tipo Permanente, in misura doppia della tariffa vigente.

2. Per le strutture permanenti detta tassa sarà versata annualmente al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi sopra determinati.

3. Per le strutture temporanee detta tassa sarà versata al momento del rilascio dell'Autorizzazione;

Lo svincolo della fideiussione di cui alla lettera d) del comma 6 dell'art. 8 sarà autorizzato dal SUAP con propria autorizzazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, che dovranno essere accertati dal Comando di Polizia Municipale, e, in generale, dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzatorio.

Qualora la costruzione non sia rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si precederà allo sgombero coatto ed ad incamerare d'ufficio la polizza fideiussoria."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 11, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L).

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 12 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 12 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessoria prevista dal Codice della strada nel caso di occupazione abusiva e nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo concessorio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per legge.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con "dehors", senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività, cui il "dehors" è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore intima sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture abusive. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Municipale trasmette rapporto al soggetto preposto al rilascio della

concessione ed al Settore Commercio per l'avvio dei procedimenti di sospensione o revoca, secondo quanto stabilito all'art. 10.

4. L'omessa rimozione delle strutture entro i termini assegnati nella diffida, o nei provvedimenti autorizzativi e/o concessori, è causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

5. Il materiale rimosso, sottoposto a sequestro amministrativo secondo le norme della L. 689/1991, sarà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere il provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto con apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale congiuntamente al personale tecnico del Settore Manutenzione all'uopo specificamente comandato. Tale ultimo Settore individuerà la ditta esterna o il personale comunale incaricato materialmente delle operazioni di smontaggio e trasporto del materiale rimosso, e all'individuazione del sito ove custodire quanto rimosso.

6. Nel caso di "dehors di tipologia 2" alle spese di rimozione e custodia si farà fronte con la fideiussione prevista all'art. 8, comma 6, lett. d.

7. E' sempre disposta, a cura del Servizio Commercio su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della Legge 94/2009, nel caso di mancata rimozione del "dehors" al termine della concessione o nel caso di installazione in assenza di concessione.

8. La sospensione dell'esercizio si applica anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere gli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti all'esercizio, secondo quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'art. 3 della Legge 94/2009."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 12, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L).

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 13 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 13 - PROROGA E RINNOVO DEI "DEHORS".

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata una sola volta

previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Responsabile del SUAP. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con "dehors" stagionale, per gli anni successivi al primo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del "dehors" a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per la raccolta dei rifiuti dell'anno precedente. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei versamenti della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per la raccolta dei rifiuti, inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Il rinnovo della concessione per i "dehors" di tipo tipologia 2" dovrà essere richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza triennale con apposita istanza in bollo. Essa comporta la medesima procedura prevista dal superiore articolo 8.

Allo scopo di non gravare il procedimento ed al fine della sua speditezza, qualora non siano intervenute modifiche di alcun tipo al "dehors" di tipologia 2", il richiedente potrà presentare unitamente all'istanza una dichiarazione attestante l'assenza di mutamenti apportati alla struttura rispetto a quanto già autorizzato in sede di rilascio dell'ultima concessione e la totale conformità del "dehors" a quello precedentemente autorizzato. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea documentazione fotografica e da certificazione a firma di tecnico abilitato attestante il permanere delle condizioni di sicurezza e idoneità statica delle strutture già assentite."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 13, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L).

La presidente, dopo aver rilevato che all'art. 14 insistono degli emendamenti, passa alla trattazione dell'emendamento n° 2, presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle a firma del consigliere Di Stefano, già munito del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del funzionario geom. Maurizio Marchese, che è del seguente tenore:

Emendamento: al comma 1 dell'art. 14 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI" sostituire "Tutti i dehors già installati dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento" con "Tutti i dehors già installati dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto se ricadente entro i termini massimi previsti all'Art.2 c.1 e 2, o entro gli stessi termini massimi previsti in tali articoli se la scadenza della concessione in atto è più lunga, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento".

Il consigliere Di Stefano relaziona sui due emendamenti all'art. 14 da lui presentati.

Il consigliere Arena, prima, e, poi, lo stesso funzionario Marchese tengono a far presente che tutte le concessioni scadono a settembre e che non si hanno, pertanto, concessioni in corso.

La presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 2, che ottiene n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'emendamento n. 2.

La presidente passa, quindi, alla trattazione dell'emendamento n° 3, sempre presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle a firma del consigliere Di Stefano, anch'esso già munito del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del funzionario geom. Maurizio Marchese, che è del seguente tenore:
Emendamento: al comma 2 dell'art. 14 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI" sostituire "Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico già rilasciate per la somministrazione e consumazione su area pubblica di alimenti e bevande relative a domande, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve sino alla scadenza del titolo concessorio" con "Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico già rilasciate per la somministrazione e consumazione su area pubblica di alimenti e bevande relative a domande, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve sino alla scadenza del titolo concessorio, se e solo se tale scadenza non allunga tale concessione oltre i termini previsti all'Art. 2 c.1 e 2 del presente regolamento".

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 3, che ottiene n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N.,

Consoli V. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'emendamento n. 3.

La presidente sottopone, quindi, a votazione, per appello nominale, l'art. 14, così come emendato, che ottiene n° 19 voti favorevoli. (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'art. 14, come emendato.

La presidente, a questo punto, dà atto del testo dell'art. 14 del regolamento, così come risultante a seguito degli esiti delle precedenti votazioni *[vengono sottolineate le parti sostituite e/o aggiunte al testo originario]*:

"ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutti i dehors già installati dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto se ricadente entro i termini massimi previsti all'Art.2 c.1 e 2, o entro gli stessi termini massimi previsti in tali articoli se la scadenza della concessione in atto è più lunga, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

2. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico già rilasciate per la somministrazione e consumazione su area pubblica di alimenti e bevande relative a domande, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve sino alla scadenza del titolo concessorio, se e solo se tale scadenza non allunga tale concessione oltre i termini previsti all'Art. 2 c.1 e 2 del presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada), al D. Lgs. 507/1993 ed al relativo Regolamento comunale, al Regolamento comunale Edilizio, al Regolamento comunale sulla pubblicità, alle Norme di Igiene vigenti."

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 15 del regolamento proposto:

"ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line."

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 15, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 19 voti favorevoli. (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.).

La presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 15, che viene approvato con la stessa votazione dell'articolo precedente, ovvero con n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L.).

La presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, con annesso regolamento composto da n. 15 articoli, così come emendato, la quale ottiene n° 16 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Abbadessa A., Arena A., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Puglisi V.) e n° 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione, con annesso regolamento così come emendato.

La presidente, a questo punto, prima di passare al 4° ed ultimo punto all'O.d.G., sottopone a votazione, per appello nominale, la proposta del consigliere Lupo di aggiornare i lavori consiliari al giorno successivo. Detta proposta viene accolta all'unanimità dei n° 19 consiglieri presenti, per cui la presidente, alle ore 22:05, chiude la seduta, dichiarando di aggiornare la trattazione del punto per l'indomani sera.

Quanto sopra integralmente richiamato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto gli emendamenti presentati;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 2115 del 25/07/2017 concernente: " Regolamento per la concessione di suolo pubblico mediante allestimento dehors";

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 2115 del 25 luglio 2017 concernente: "Regolamento per la concessione di suolo pubblico mediante allestimento dehors", con annesso testo regolamentare composto da n. 15 articoli, così come emendati.



COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.
da sottoporre all'Organo deliberante

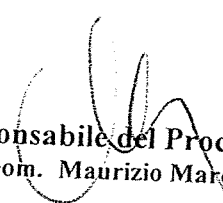
N. 2115 del 25 LUG. 2017

14° SETTORE MANUTENZIONE

3° SERVIZIO "Ufficio Traffico Urbano"

OGGETTO: Regolamento per la Concessione di suolo pubblico mediante allestimento di dehors.

Data:


Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maurizio Marchese

IL RESPONSABILE DEL XIV SETTORE

PREMESSO:

Che il Comune di Misterbianco possiede una significativa rete di piccole strutture commerciali, rappresentate in parte da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Che negli ultimi anni si è registrata, nell'ambito urbano, la tendenza ad un maggiore utilizzo, rispetto al passato, dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

che tale tendenza è rappresentativa di un fenomeno che vede le aree urbane maggiormente frequentate dai cittadini, dai turisti e in generale dagli utenti, in particolare nel centro urbano;

che tale fenomeno evidenzia la necessità di una disciplina specifica del settore, che tenga conto del corretto inserimento delle strutture " *Dehors*", nel contesto urbano e nel centro storico ed in relazione ai principi di qualificazione esterna del fronte commerciale;

Considerato che, l'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico;

Considerato altresì, che:

- occorre disciplinare dette attività, anche in funzione dei programmi di sviluppo del territorio che l'Amministrazione comunale ha in corso di pianificazione;
- la nuova regolamentazione consente di dare una disciplina organica delle disposizioni di sicurezza, igiene e sanità ambientale;

Ritenuto:

- necessario rendere coerente con il contesto urbano l'inserimento di strutture temporanee, dettando precise regole nel settore;
- necessario provvedere in merito;

Vista la L. 25 agosto 1991, n.287;

Visto il D. Lgs. n.114/1998;

Vista la L. R. 1 marzo 1995, n. 18;

Vista la legge reg.28/99;

Visto il D. Lgs.267/2000 e ss. mm. ii.:

Visto l'ORELL;

PROPONE

- 1) Approvare l'allegato "Regolamento per la Concessione di suolo pubblico mediante allestimento di dehors".
- 2) Dare atto che lo stesso entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio.
- 3) Dare mandato agli uffici competenti degli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : (artt. 1, c.1, l.1 LR. n. 48/91 e 12 LR. n. 30/00)

PARERE FAVOREVOLE

Data

25/7/2017

Trasmessa alla Ragioneria il

L'Ufficio Proponente:

IL Capo Settore:

Ragioneria Generale, per ricevuta

Li _____ N. _____

L'impiegato addetto alla ricezione _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: (artt. 1, c.1, l.1 LR. n. 48/91 e 12 LR. n. 30/00)

Data _____

IL CAPO SETTORE: _____

PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA (ART.183 c.3 T.U.L.L.O.EE.LL.)

Somma da impegnare con la presente proposta € _____

Preimpegno provvisorio al Fondo di Pertinenza:

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

Cap. _____ N. Imp. _____ Imp. _____ Bil./Res. _____

L'ISTRUTTORE ADDETTO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(art. 55 c. 5 L. 142/90 recepito dalla LR. n. 48/91
e art. 6 L. 127/97 recepito dalla LR. 23/98)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Trasmessa all'Ufficio deliberazioni per la registrazione il _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO DELIBERAZIONI

Estremi atto deliberativo adottato

Seduta _____ ora _____

Proposta n° _____

L'impiegato addetto _____

L'Ufficio Affari Consiliari

Esaminata e deliberata nella seduta di Consiglio comunale del _____ ora _____ e segg.n° _____

Presidente _____ Scrutatori _____

Seduta: ☐ Ordinaria o ☐ Urgente o ☐ Autoconvocazione

Sessione: ☐ Inizio o ☐ Prosecuzione o ☐ Autoconvocazione

SEGETERIA GENERALE

Note:

L'impiegato addetto



COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
UFFICIO TRAFFICO URBANO

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE ALLESTIMENTO DI DEHORS.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 25/09/2017

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE

ART. 2 - TIPOLOGIE DEI DEHORS

ART. 3 - ASPETTI NORMATIVI

ART. 4 - UBICAZIONE

ART. 5 - DIMENSIONI

ART. 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE

ART. 7- TIPOLOGIE, E COMPOSIZIONE DEI DEHORS

ART. 8 - PROCEDIMENTO UNICO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

ART. 9 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE

PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA

OCCUPATA DAI "DEHORS"

ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI

DIVERSI DALL'ART. 9

ART. 11 - CORRISPETTIVO PER L'OCCUPAZIONE E GARANZIE

ART. 12- SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

ART. 13 - PROROGA E RINNOVO DEI "DEHORS"

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri ed indirizzi progettuali e procedurali per l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi.
2. Per dehors s'intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente removibili, singoli o aggregati, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.

ARTICOLO 2 - TIPOLOGIE DEI DEHORS

1. Per Dehors stagionale si intende la collocazione di elementi di arredo posti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
2. Per Dehors continuativo si intende l'insieme degli elementi mobili e di facile rimovibilità posti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Si individuano le seguenti tipologie:
Tipologia 1: tavoli, sedie, pedane, fioriere, paraventi e ombrelloni;
Tipologia 2: gazebi, tettoie, pensiline e simili, inclusi gli elementi di arredo previsti nella Tipologia 1.

ARTICOLO 3 - ASPETTI NORMATIVI.

1. L'installazione del dehors é da considerarsi intervento edilizio minore, e in quanto tali pertinenze. Sono interventi volti alla realizzazione di piccole costruzioni connesse funzionalmente all'attività principale non dotati di autonomo accesso dalla viabilità pubblica (e pertanto non dotati di numero civico), non in grado di produrre reddito autonomamente.
2. L'area di somministrazione dei dehors di tipologia 2, deve essere registrata presso la locale ASP ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni, riportando il codice ATECO dell'azienda richiedente.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE

I "dehors" devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio e possono essere installati solo se a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A, B e D, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge n. 287/1991.

Criteri e condizioni di carattere generale:

1. *Non è consentito installare "dehors" o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.*
2. *Non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, ad eccezione dei dehors ubicati in aree con limitazione o divieto di traffico.*
3. *Il dehors deve essere, in linea generale, installato in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza temporale, e l'occupazione di area pubblica è consentita nei limiti della proiezione dei muri perimetrali che delimitano i locali dell'attività interessata, una occupazione maggiore di area pubblica è consentita previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi o dei condomini adiacenti. In tal caso la percentuale massima ulteriormente assentibile è del 30%.*
4. *In corrispondenza di accessi carrai autorizzati deve essere mantenuto libero uno spazio di m 1.50 su ciascun lato dell'accesso, oltre alla larghezza del passaggio carraio. In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera un'area destinata al transito pedonale di larghezza non inferiore a m 2,00.*
5. *Nell'ipotesi di occupazione di marciapiede deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2,00. Nel caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00 l'occupazione sarà possibile, in deroga riducendo lo spazio libero a m.1,20 riservato al flusso pedonale.*
6. *La profondità massima occupabile dal dehors, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio riservato alla sosta più la parte di marciapiede occupabile. In tutti i casi deve essere lasciato libero sulla carreggiata uno spazio non inferiore a metri 3,50 per senso di marcia.*
7. *Qualora il dehors occupi parte della strada destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di transito e sosta, durante la fase di permanenza del dehors.*
8. *I dehors non devono occultare la visibilità dei monumenti, edicole votive, portali ed elementi artistici o architettonici di pregio, di targhe, lapidi commemorative o altri elementi di valore, mentre non è consentito installare quelli della tipologia 2 in fregio agli immobili monumentali T1 ai sensi del PRG adottato.*
9. *Ai fini di garantire l'accessibilità a tutti i cittadini, i dehors non devono occupare spazi davanti ai portoni d'accesso alle abitazioni ed in adiacenza ad ingressi e vetrine di altri esercizi, in quest'ultimo caso può essere valutata una richiesta di deroga ottenuto il consenso del commerciante titolare della vetrina stessa e/o dei privati frontisti.*
10. *Gli elementi di arredo urbano (panchine, cestini ecc.) di uso pubblico non possono essere inseriti all'interno dell'area occupata dal dehors.*

ARTICOLO 5 - DIMENSIONI

1. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors, fermo restando quanto previsto nel superiore articolo 4, non può eccedere quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. Detto limite massimo, comunque, non può eccedere i mq. 60,00.

Solo occasionalmente può essere concessa per una superficie superiore a mq. 60,00, sempre che sia dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

2. In aree attrezzate per la sosta (strisce blu e/o bianche) nell'intero territorio comunale, la concessione di dehors è limitata al massimo a ml 10.00 (due posti auto a raso).

3. La superficie occupata dai dehors è costituita dalla proiezione geometrica sul suolo delle attrezzature o della copertura e deve sovrapporsi con l'area concessa.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Il "dehors" non deve essere adibito ad uso improprio, in quanto l'area occupata con il "dehors" è destinata all'attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei "dehors" direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. In nessun caso il dehors potrà nel tempo, a seguito di stratificazioni successive, trasformarsi in un locale chiuso autonomo e non può in alcun caso surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio di somministrazione.

3. Al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato, i piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, quali diffusioni di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, altro piccolo e comunque scarsamente significativo intrattenimento musicale e spettacolare in genere, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, e non abbiano caratteristica di imprenditorialità espletati all'interno del dehors possono essere effettuati su tutto il territorio comunale e per non più di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare e per massimo di due volte alla settimana, nel rigoroso rispetto dell'orario di esercizio del dehors che comunque non può superare le ore 24:00.

4. Lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti all'ESTERNO del pubblico esercizio, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. (Dj set, musica diffusione da impianti hi-fi, piano bar, concertini dal vivo) che abbiano carattere saltuario e non ricorrente e non assumono le caratteristiche dell'imprenditoria sono soggette a SCIA da presentare all'Ufficio Attività produttive del Comune.

Se autorizzate, di norma devono cessare obbligatoriamente cessare, alle ore 24:00 ed entro le ore 01:00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata.

5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, sedie e tavoli dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscono l'uso o ritirati in luogo privato all'interno dell'esercizio cui sono connessi, mentre dovrà altresì essere impedito l'uso dei dehors della tipologia 2.

Gli ombrelloni a copertura del dehors di tipologia 1 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a braccio a copertura della tipologia 1 dovranno essere riavvolte durante la notte.

6. In occasione della chiusura settimanale o per ferie dell'attività, gli arredi dovranno essere custoditi in luogo privato, dovrà essere altresì impedito l'accesso ai dehors tipologia 2.

7. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

8. Nei dehors è vietato l'installazione di giochi di qualunque natura.

ARTICOLO 7 - TIPOLOGIE E COMPOSIZIONE DEI DEHORS

1. I "dehors" devono ispirarsi alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Le tipologie ammissibili per i dehors di tipologia 1 sono così definite.

a) Ombrelloni

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno naturale, alluminio o acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio. La copertura deve essere in tela opaca, in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico.

Resta fermo l'obbligo, nell'ambito di una stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale.

Non è consentito l'abbassamento della tela di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede. La cui superficie comunque non deve sporgersi oltre il suolo pubblico oggetto di concessione.

b) Sedie e tavoli

Gli elementi tavoli e sedie, tra di loro coordinati, in materiale metallico verniciato o in legno decapitato o smaltato, non è consentiti materiale di scarso pregio.

c) Pedane

Definizione: manufatti facilmente amovibili sopraelevati rispetto al suolo.

Le pedane, salvo in situazioni particolarmente disagiati, sono vietate ove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale.

È, inoltre, vietato coprire chiusini, botole, griglie di aerazione, e il taglio e la costipazione delle radici affioranti. Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione.

Le pedane devono essere opportunamente delimitate, avere, salvo casi particolari, un'altezza, dal suolo su cui posano, minore o uguale a mt. 0,16 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Le pedane devono essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile e, devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

d) Elementi di delimitazione

Sono elementi di delimitazione quei manufatti atti ad individuare gli spazi in concessione, quali fioriere pannelli paravento o simili.

Gli elementi di recinzione devono avere un'altezza massima di m. 1,20. Essi devono essere realizzati con struttura in legno o metallo verniciati con cromie coordinate a quelle di sedie, poltroncine e tavolini, laddove il dehors delimita con spazio veicolare.

e) Le fioriere devono essere coordinati tra di loro, con altezza da terra non superiore a cm.60, e le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm.1.20 da terra.

Va privilegiato l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca. E' vietato l'uso di fioriere in materiale plastico. Le fioriere non devono presentare scritte pubblicitarie. Devono essere amovibili e appoggiate al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

f) I parapetti tramite pannellature dovranno essere costituite da elementi modulari (larghezza massima m. 1.20) e di altezza massima da terra pari a m.1.50, con struttura portante in metallo brunito o in acciaio inox rivestito con foglio di acciaio, trasparente non colorato in materiale plastico o in vetro di sicurezza.

Tutte le tipologie di recinzione devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, devono essere prevalentemente trasparenti.

g) Coperture con Tende

Le tende a muro, semplicemente agganciati alla facciata, privi di appoggio al suolo, possibili solo all'esterno del centro storico, sono auspicabili sbalzi non superiori a m. 3.00, salvo possibili deroghe compatibili con il contesto.

E' necessario rispettare sempre i criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto sopra le aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

La tipologia delle strutture portanti più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale o metallo con telo in doppio cotone impermeabilizzato. I colori ammessi sono bianchi o ecru. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità della struttura.

2. Allo scopo di garantire le finalità del regolamento ed il decoro della scena urbana, la tipologia 2 consiste nella realizzazione di un dehors chiuso ai lati e con copertura su disegno, a gazebo, a pergola, a doppia falda o a falda multipla.

E devono rispettare le seguenti regole costruttive:

a) Le strutture portanti, travi, ritti e rovesci semplicemente ancorata al suolo dovrà essere strutturalmente autonoma, dovrà essere realizzata con profili a sezione ridotta al minimo necessario, tali da garantirne il requisito della stabilità, vanno realizzate esclusivamente in legno, acciaio verniciato con colore compresi nella gamma del grigio, o ferro battuto;

Tutti gli elementi che costituiscono il dehors, poiché smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrate o sistemi alternativi tecnologicamente idonei e a norma.

Le bullonature sono consentite solo alla presenza di pavimentazioni non di pregio.

b) La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato di colore naturale o altro colore da campionarsi in riferimento ai colori delle facciate esistenti (tende e teli in PVC) oppure di tipo rigido (pannelli di lastre di Plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli opachi), uniforme ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, e la loro canalizzazione e deflusso. L'uso dei materiali o colori alternativi, per la sola copertura, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

c) Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in materiale di tipo trasparente come telo in PVC del tipo trasparente, vetro infrangibile o plexiglas, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

d) gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli impianti (elettrico, termico ed idrico) devono essere conformi alle vigenti normative in materia, ivi compresa l'idoneità statica, e la loro conformità deve essere attestata da una relazione tecnica di asseveramento redatta e sottoscritta da uno o più tecnici abilitati secondo le rispettive competenze;

e) la quota d'imposta del piano di calpestio non può superare la quota + 16 cm dalla quota stradale e l'altezza max. in gronda non può superare m. 2,40 e al colmo 3,00 m., misurate all'intradosso della copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di m. 2,70;

3. I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come via di esodo, né peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

4. L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arreca danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.

5. Al loro interno è possibile installare elementi e strutture finalizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

6. Alla presenza di più pubblici esercizi nella stessa area, deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, ad esse uniformandosi purché conformi al presente Regolamento.

7. I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano.

8. sugli elementi componenti le strutture esterne sono ammesse solo le insegne dell'esercizio.

ARTICOLO 8 - PROCEDIMENTO UNICO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS.

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. L'autorizzazione è rilasciata dallo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) previa acquisizione dei pareri o indizione di una conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, cui prendono parte i rappresentanti dei seguenti settori o Uffici: Tributi, Commercio, Polizia Municipale, Urbanistica, Lavori Pubblici, Settore Manutenzione (UTU), ASP ed eventualmente Soprintendenza.

3. Il parere della Soprintendenza, da acquisire preventivamente o in conferenza di servizi è dovuto per le installazioni dei dehors della tipologia 2 in aree sottoposte a tutela paesaggistica, monumentale e nei centri storici.

4. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione in oggetto, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare formale domanda in bollo al Responsabile del S.U.A.P.

5. La domanda di cui al precedente comma deve contenere:

- a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - b) ubicazione, delimitazione e superficie della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
 - c) durata dell'occupazione richiesta;
 - d) dati della licenza di somministrazione concernente l'esercizio pubblico interessato;
 - e) impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di autorizzazione/concessione;
6. La domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:
Dehors Tipologia 1.

Nelle more dell'attuazione dello sportello telematico SUAP, occorre presentare nove copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti:

- a) Estratto di P.R.G. in scala 1:2000;
- b) planimetria di zona preferibilmente in scala 1:500 o, diversamente, non inferiore alla scala 1:2000;
- c) planimetria in scala 1:100/200 rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors mediante tratteggio ed indicazione della larghezza del fronte dell'esercizio pubblico interessato;
- d) pianta quotata con la disposizione degli arredi, con eventuali delimitazioni ombrelloni o tende;
- e) particolari con illustrazione degli elementi decorativi, dei materiali, delle finiture, dei colori e delle essenze arboree;
- f) Documentazione fotografica (formato minimo 10 x 13) a colori del luogo interessato dalla installazione del dehors;
- g) Relazione tecnica, a firma del tecnico progettista, in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della verifica di conformità del progetto al presente regolamento.
- h) Nulla-osta del/dei proprietario/i (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o sia insediata su parti comuni del condominio.

** Ai Sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere in aree vincolate, consistenti nella installazione esterne posta a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi*

ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;*

Dehors Tipologia 2.

- a) Oltre agli allegati di cui alla tipologia 1 occorre presentare la seguente documentazione:
- b) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, e la conformità della stessa alla legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche (ed eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia.
- c) Eventuale parere ASP o Dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei requisiti igienico - sanitari;
- d) cauzione a garanzia della manutenzione e/o della messa in pristino dell'area pubblica con fidejussione pari a 100,00 €/mq. e fatte salve le sanzioni previste dal nuovo codice della strada;

** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31, sono soggette a procedimento autorizzativo semplificato, in aree vincolate, gli interventi consistenti in verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero *;*

7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del DPR 445/2000 da produrre per le due tipologie di DEHORS contenente:

- obbligo, nel caso di dehors temporanei, di utilizzo continuativo per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- impegno alla rimozione dell'occupazione entro 10 gg. dalla data di cessazione dell'attività;
- impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo;
- impegno, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
- obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
- impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
- impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità o per quant'altro a discrezione dell'Amministrazione;

- obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla presenza del dehors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale;
- impegno al pagamento della TOSAP entro i termini di legge che nel caso di dehors della tipologia 2 è stabilita in misura doppia di quella vigente;
- Per dehors tipologia 2, polizza assicurativa per responsabilità contro terzi, con massimali adeguati e comunque non inferiori ad € 1.000.000/00 per ciascun sinistro per eventuali danni occorsi in dipendenza dell'attività svolta su area pubblica, corredata dalla ricevuta del pagamento del premio per il periodo richiesto.

8. La concessione /autorizzazione di suolo pubblico finalizzato alla installazione di dehors è rilasciata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e dopo aver acquisito tutti i pareri di cui al comma 2, assieme all'approvazione del verbale della conferenza di servizi o all'acquisizione di tutti i pareri, da parte della Giunta Municipale.

9. La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata è soggetta a semplice comunicazione contenenti i dati di cui al presente articolo.

10. Il SUAP a conclusione del procedimento, comunicherà all'Ufficio Tributi ed al Comando di Polizia Municipale l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per quanto di rispettiva competenza.

11. A realizzazione ultimata il titolare dell'occupazione suolo fornirà all'Ufficio SUAP attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente regolamento a firma di tecnico abilitato alla professione.

ARTICOLO 9 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DAI "DEHORS".

1. Per motivi d'interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con "dehors" è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non

realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio.

b) nel caso di manifestazioni civili e religiose di rilievo cittadino, ove la installazione confligga con la realizzazione di tali eventi;

c) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi;

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 7 il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.

Tale comunicazione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 2 la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente, anche senza preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per la chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture in danno del concessionario.

5. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il solo rimborso della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per la raccolta dei rifiuti, versate anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al tributo dovuto per gli anni successivi.

6. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione agli Uffici di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DIVERSI DALL'ART. 9.

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della vigente normativa in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione relativa ai "dehors" è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) agli arredi autorizzati siano apportate sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore, purché all'interno dell'area di occupazione del suolo pubblico concessa e rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

b) gli impianti non siano conformi alla normativa vigente;

c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza, pericolo per le persone o le cose o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

d) i manufatti non siano nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione;

e) siano occupati spazi di suolo pubblico senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia;

3. La sospensione, nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, ha una durata da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 30 giorni ed è ritirata allorché il titolare dell'occupazione elimini i presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione;

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera e), la sospensione ha carattere sanzionatorio con un termine da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 30 giorni.

5. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato con il provvedimento di sospensione si procede alla revoca della concessione;

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, della Legge 94/2009, in caso di occupazione abusiva di spazi pubblici, la sospensione può essere estesa anche all'esercizio di somministrazione per un periodo non inferiore a 5 giorni. La competenza in tal caso è sempre del Settore Commercio, destinatario del relativo rapporto.

7. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il titolare della concessione, nonostante sia stato oggetto di provvedimento di sospensione, non abbia eliminato le cause della irregolarità;

b) reiterazione nell'anno solare dell'occupazione senza titolo di maggiori spazi pubblici e l'occupazione abusiva di altro spazio pubblico, limitrofo al "dehors", per l'allocatione degli elementi di arredo durante gli orari di esercizio o a mo' di deposito l'occupazione abusiva è causa di sospensione e quindi di revoca della concessione, ove a seguito di diffida a regolarizzare lo stato dei luoghi entro il termine di giorni 5 non sia ottemperata;

c) in caso di mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per la raccolta differenziata dei rifiuti in dipendenza dell'occupazione del "dehors" in oggetto;

d) in caso di mancato utilizzo dell'area adibita a "dehors" per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie. Per mancato utilizzo deve intendersi la mancata occupazione dell'area o la non realizzazione della struttura autorizzata o il ritardo nell'approntamento della stessa a far data dal rilascio della concessione/autorizzazione;

8. Il soggetto preposto al rilascio della concessione diffida precedentemente il titolare dell'esercizio a regolarizzazione, entro il termine indifferibile di 15 giorni, la situazione e ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate. Verificata l'inottemperanza alla diffida notifica allo stesso la

comunicazione di avvio del procedimento per la sospensione o revoca della concessione del suolo pubblico;

9. L'accertamento delle violazioni, da cui discende l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, è di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni al soggetto preposto al rilascio della concessione (SUAP) e al Settore Commercio.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO PER L'OCCUPAZIONE E GARANZIE

1. Le tariffe concernenti, le occupazioni di suolo pubblico vengono così stabilite:

Le strutture dehors, temporanee o permanenti, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettate alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamento vigente al momento della richiesta, sono fatte salve le iniziative dirette o patrocinate dal Comune.

Le tariffe TOSAP sono stabilite come segue:

Dehors della Tipologia 1:

Con occupazione del tipo Temporanea, secondo la tariffa vigente.

Con occupazione del Permanente, secondo la tariffa vigente.

Dehors della tipologia 2:

Con occupazione del tipo Temporanea, riduzione al 30% della tariffa vigente.

Con occupazione del tipo Permanente, in misura doppia della tariffa vigente.

2. Per le strutture permanenti detta tassa sarà versata annualmente al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi sopra determinati.

3. Per le strutture temporanee detta tassa sarà versata al momento del rilascio dell'Autorizzazione;

Lo svincolo della fideiussione di cui alla lettera d) del comma 6 dell'art. 8 sarà autorizzato dal SUAP con propria autorizzazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, che dovranno essere accertati dal Comando di Polizia Municipale, e, in generale, dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzatorio.

Qualora la costruzione non sia rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto ed ad incamerare d'ufficio la polizza fideiussoria.

ARTICOLO 12 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessoria prevista dal Codice della strada nel caso di occupazione abusiva e nel caso di inosservanza delle

prescrizioni contenute nel titolo concessorio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per legge.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con "dehors", senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività, cui il "dehors" è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore intima sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture abusive. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Municipale trasmette rapporto al soggetto preposto al rilascio della concessione ed al Settore Commercio per l'avvio dei procedimenti di sospensione o revoca, secondo quanto stabilito all'art. 10.

4. L'omessa rimozione delle strutture entro i termini assegnati nella diffida, o nei provvedimenti autorizzativi e/o concessori, è causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

5. Il materiale rimosso, sottoposto a sequestro amministrativo secondo le norme della L. 689/1991, sarà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere il provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto con apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale congiuntamente al personale tecnico del Settore Manutenzione all'uopo specificamente comandato. Tale ultimo Settore individuerà la ditta esterna o il personale comunale incaricato materialmente delle operazioni di smontaggio e trasporto del materiale rimosso, e all'individuazione del sito ove custodire quanto rimosso.

6. Nel caso di "dehors di tipologia 2" alle spese di rimozione e custodia si farà fronte con la fideiussione prevista all'art. 8, comma 6, lett. d.

7. E' sempre disposta, a cura del Servizio Commercio su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della Legge 94/2009, nel caso di mancata rimozione del "dehors" al termine della concessione o nel caso di installazione in assenza di concessione.

8. La sospensione dell'esercizio si applica anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere gli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti all'esercizio, secondo quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'art. 3 della Legge 94/2009.

ARTICOLO 13 - PROROGA E RINNOVO DEI "DEHORS".

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata una sola volta previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Responsabile del SUAP. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con "dehors" stagionale, per gli anni successivi al primo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del "dehors" a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per la raccolta dei rifiuti dell'anno precedente. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei versamenti della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per la raccolta dei rifiuti, inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Il rinnovo della concessione per i "dehors" di tipo tipologia 2" dovrà essere richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza triennale con apposita istanza in bollo. Essa comporta la medesima procedura prevista dal superiore articolo 8.

Allo scopo di non gravare il procedimento ed al fine della sua speditezza, qualora non siano intervenute modifiche di alcun tipo al "dehors" di tipologia 2", il richiedente potrà presentare unitamente all'istanza una dichiarazione attestante l'assenza di mutamenti apportati alla struttura rispetto a quanto già autorizzato in sede di rilascio dell'ultima concessione e la totale conformità del "dehors" a quello precedentemente autorizzato. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea documentazione fotografica e da certificazione a firma di tecnico abilitato attestante il permanere delle condizioni di sicurezza e idoneità statica delle strutture già assentite.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutti i dehors già installati dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto se ricadente entro i termini massimi previsti all'Art.2 c.1 e 2, o entro gli stessi termini massimi previsti in tali articoli se la scadenza della concessione in atto è più lunga, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

2. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico già rilasciate per la somministrazione e consumazione su area pubblica di alimenti e bevande relative a domande, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono

fatte salve sino alla scadenza del titolo concessorio, se e solo se tale scadenza non allunga tale concessione oltre i termini previsti all'Art. 2 c.1 e 2 del presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada), al D. Lgs. 507/1993 ed al relativo Regolamento comunale, al Regolamento comunale Edilizio, al Regolamento comunale sulla pubblicità, alle Norme di Igiene vigenti.

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma ai sensi dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16.

Il Presidente del C.C.

F.to Pestoni Agata

Il Vice Segretario Comunale

F.to dott. Giuseppe Piana

Il Consigliere Anziano

F.to Marchese Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale attesta, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che la presente deliberazione è stata affissa, in copia integrale, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 5 OTT. 2017 e che vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al _____.

F.to Il Messo Notificatore Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Notificatore, certifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 5 OTT. 2017, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ e che non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

alla residenza comunale li _____

Il Segretario Comunale

F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n° 44 e dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/00, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

alla residenza comunale li _____

Il Segretario Comunale

F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

Si certifica ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/00.

alla residenza comunale li _____

Visto :

Il Segretario Comunale

F.to dott. Vincenzo Marano

copia conforme all'originale
per uso amministrativo

alla residenza comunale li _____

5 OTT. 2017
CAPO SERV. AFFARI GENERALI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Funzionario Responsabile
Chiarenza Antonino

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio/Servizio _____ in data _____

F.to Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni